



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO ALESSANDRIA

Disposizione di Servizio (numero e data in intestazione)

Oggetto: Organizzazione del dispositivo di soccorso provinciale - precisazioni

A seguito di recenti disservizi verificatisi nella compilazione del foglio di servizio e nella composizione del servizio di soccorso ordinario, si rende necessario chiarire taluni aspetti gestionali, oggetto peraltro di specifiche previsioni normative. Al riguardo, consultate le OO.SS. nel corso dell'incontro del 7 marzo 2018, si dispone quanto segue.

1. Assenza dal servizio non programmata

Nel caso in cui all'inizio del turno di servizio si verifichi un'assenza non programmata, ad esempio per malattia o per ritardo nella presentazione in servizio, il responsabile della squadra operativa smontante deve informare tempestivamente il capo turno. Quest'ultimo, effettuate le verifiche del caso, dispone il trattenimento in servizio del personale smontante di pari qualifica o qualificazione come autista, fino al cessare delle esigenze, ai sensi dell'art. 28 del DPR 64/2012.

Per le necessità di cui sopra, possono essere impiegati anche i capi reparto con incarico di capi distaccamento ovvero il personale operativo a servizio giornaliero/dodicista.

Le ore di lavoro rese dal personale trattenuto in servizio devono essere rendicontate all'ufficio contabilità personale per la successiva retribuzione in straordinario.

L'assenza ingiustificata o il ritardo nella presentazione in servizio deve essere oggetto di specifica segnalazione scritta o via mail che il capo turno deve inviare al responsabile del servizio di guardia per il seguito di competenza.

Disposizioni di riferimento:

Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012 , n. 64 "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217."

Art. 28 - Obblighi di permanenza in servizio

1. In caso di necessità ed urgenza, ove non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo nazionale può essere fatto obbligo, al termine dell'orario di lavoro, di rimanere in servizio fino al cessare delle esigenze. Per i servizi di soccorso si applicano le disposizioni dell'articolo 79. L'individuazione dei limiti orari è disciplinata nell'ambito dei procedimenti negoziali.

2. Il protrarsi dell'orario di lavoro, nei casi indicati dal comma 1, viene disposto dal dirigente o dal responsabile preposto al servizio.

3. Nei servizi di soccorso tecnico urgente e di vigilanza, che prevedono il cambio sul posto in base alle disposizioni impartite, il personale che termina il turno di lavoro viene avvicinato dal personale montante, al termine del passaggio di consegne. Il responsabile preposto al servizio deve attivarsi affinché l'avvicendamento avvenga senza ritardo.

Art. 62 - Articolazione del dispositivo di soccorso

Omissis...

3. Il dispositivo di soccorso, di cui ai commi 1 e 2, può essere altresì integrato, **in caso di contingenti necessità**, con personale operativo che presta orario di lavoro giornaliero, o in servizio a qualsiasi titolo, **ovvero trattenuto o richiamato in servizio**, secondo disposizioni del dirigente responsabile.

Art. 67 - Sostituzioni urgenti del personale operativo in turno

1. Al fine di assicurare la regolare funzionalità del servizio operativo di soccorso, il dirigente, **in caso di assenze impreviste del personale preposto, può disporre la sostituzione urgente** con altro personale in servizio, anche appartenente ad altro settore, reparto o distaccamento della medesima sede dirigenziale di servizio, purchè del medesimo ruolo dei dipendenti assenti. Il personale interessato viene considerato in servizio operativo fino al rientro alla sede in cui presta ordinariamente servizio.

Art. 68 - Attività del personale operativo in sede

1. All'avvio del turno di servizio, **il capo turno** provinciale, sulla base delle direttive emanate dal dirigente, dopo avere assunto le consegne del personale smontante, provvede a:

a) rilevare le presenze del personale;

b) verificare la corretta composizione delle squadre;

c) fare effettuare le sostituzioni urgenti di cui all'articolo 67.

d) assegnare il personale ai servizi programmati da effettuare nel turno, tenendo conto della situazione operativa in corso e di quanto ricevuto in consegna da parte del personale smontante, secondo le disposizioni e le direttive emanate dal dirigente della struttura;

2. Il personale operativo, all'inizio del turno di servizio, radunato dal capo turno provinciale o dal responsabile di ciascuna sede, prende visione del foglio di servizio di cui all'articolo 24, nonchè assume conoscenza di tutti gli incarichi affidati, delle manovre e delle esercitazioni da effettuare, delle comunicazioni del comando provinciale, delle consegne del turno smontante e di tutto quanto ritenuto utile per l'esecuzione del servizio.

3. All'inizio del turno di servizio il personale controlla i mezzi e verifica la completezza delle dotazioni e l'efficienza delle attrezzature in caricamento, il loro corretto posizionamento nei vari alloggiamenti, segnalando al capo turno ovvero al capo distaccamento eventuali anomalie e, o mancanze, anche al fine del loro immediato ripristino e reintegro. **Le operazioni di verifica comprendono le prove di funzionamento degli apparati radio in dotazione.**

4. Quando non impegnati in interventi di soccorso tecnico urgente, i componenti delle squadre, compresi quelli della colonna mobile regionale, effettuano i controlli degli automezzi e del relativo caricamento e le piccole manutenzioni ordinarie.

2. Rilevazione delle presenze del personale

Per le finalità di cui all'art. 68 del DPR 64/2012 il capo turno dispone che la sala operativa acquisisca via radio le presenze del personale presso le sedi distaccate, compresi i capi distaccamento. Le presenze devono essere comunicate dal capo distaccamento ovvero dal responsabile della squadra operativa. Sul foglio di servizio dovranno essere riportati i nominativi di tutto il personale operativo in servizio, compresi i capi distaccamento e il personale a servizio giornaliero/dodicista che è tenuto a partecipare al raduno di cui all'art. 68 comma 2.

3. Richiami di personale in straordinario

L'eventuale richiamo di personale operativo in straordinario per assicurare la composizione minima del dispositivo di soccorso, deve essere predisposto in modo da privilegiare l'effettuazione di tale servizio da parte del personale nella sede di ordinaria assegnazione.

A tal fine, i signori Capi Turno richiameranno in straordinario prioritariamente il personale che presta servizio presso la sede carente, privilegiando quello libero dal servizio, in analogia ai servizi di vigilanza.

Solo in caso di accertata indisponibilità, daranno priorità al personale del proprio turno in salto programmato. *(es. carenza di un CS nel turno diurno C presso la sede xxx: priorità al personale in servizio presso la sede xxx (turni C e D). Solo in caso di indisponibilità, priorità al personale in salto programmato del turno C di altre sedi).*

Resta inteso che nel disporre il richiamo in straordinario del personale, i capi turno sono tenuti ad osservare criteri di rotazione e trasparenza.

4. Fruizione del congedo ordinario

L'attuale situazione di organico che vede un'assegnazione media di 51 unità per ogni turno di servizio, rende ancor più imprescindibile una programmazione delle assenze ed in particolare del congedo ordinario. Considerato che mediamente risultano in salto 6/7 unità e che la composizione del dispositivo di soccorso ordinario prevede 38 unità in servizio, ne discende che in via generale

potranno essere accolte non oltre 6/7 richieste di congedo ordinario ove altro personale non risulti assente per corsi, malattia o permessi di legge. Al fine di contemperare le prioritarie esigenze di servizio con le previsioni contrattuali, si dispone quanto segue:

- Il richiedente è tenuto ad accertarsi dell'effettiva autorizzazione all'assenza dal servizio, in mancanza della quale sarà considerato assente ingiustificato;
- Il capo turno, in quanto incaricato dal Comandante, assicura la predisposizione del dispositivo di soccorso secondo le direttive vigenti, autorizzando i congedi con atto formale, da inviare via mail al richiedente, anche tramite il personale incaricato della gestione della maggioranza;
- Il capo turno programma le assenze per congedi assicurando la presenza in servizio di 40 unità; ulteriori 2 congedi saranno concessi a seguito della verifica delle assenze non programmate, in occasione del turno di servizio precedente;
- Le eventuali risorse straordinarie assegnate devono essere utilizzate per far fronte ad assenze improvvise, non programmate e non diversamente risolvibili che dovessero verificarsi;
- In caso di assenze non programmate, al fine di assicurare la funzionalità del dispositivo di soccorso e tenuto conto della grave carenza di organico nei ruoli dei capi squadra, possono essere impiegati il personale a servizio giornaliero e i capi distaccamento.

Il congedo ordinario estivo deve essere oggetto di programmazione da concludere entro il 30 aprile 2018. A tal riguardo si evidenzia che il periodo 1 giugno-30 settembre comprende 8 finestre temporali per la concessione del congedo previsto dall'art. 13 comma 10 del CCNL vigente.

Disposizioni di riferimento:

Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012 , n. 64 "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217."

Art. 32 - Congedo ordinario

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni contrattuali in materia di congedo ordinario, alla relativa autorizzazione provvedono:

omissis...

c) il dirigente dell'ufficio, o suo delegato, per il restante personale.

D.P.R. 7 maggio 2008 "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Art. 13. (Congedo ordinario)

1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

2. La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. La durata del congedo ordinario è di trenta giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per i primi tre anni di servizio, comprendendo in essi il periodo del corso di formazione iniziale.

4. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

5. A tutti i dipendenti spettano altresì quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Il dipendente conserva il diritto al congedo ordinario in tutte le ipotesi di assenza dal servizio in cui la normativa vigente ne preveda la maturazione.

8. **Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile** e non è monetizzabile, salvo quanto previsto dal comma 16. **Esso è fruito nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.**

9. **L'amministrazione assicura al dipendente il frazionamento del congedo ordinario in più periodi, compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio. La fruizione del congedo ordinario dovrà avvenire nel rispetto dei turni di congedo ordinario prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di congedo ordinario nel periodo 1° giugno-30 settembre.**

10. Per il personale impiegato in turni la fruizione del congedo ordinario dovrà avvenire nel rispetto della programmazione prestabilita, assicurando comunque al dipendente, che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno 8 turni (4 diurni e 4 notturni) di congedo ordinario nel periodo 1° giugno-30 settembre.

11. Qualora il congedo ordinario già in godimento sia interrotto o sospeso per eccezionali esigenze di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento del congedo ordinario, nonché all'indennità di missione qualora prevista, per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di congedo ordinario non goduto.

12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento del congedo ordinario nel corso dell'anno, le giornate di congedo ordinario dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.

In caso di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, il periodo di congedo ordinario potrà essere fruito entro l'anno successivo.

13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire del congedo ordinario residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

In caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione congedo ordinario residuo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio.

14. Il congedo ordinario è sospeso da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.

15. Il periodo di congedo ordinario non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento del congedo ordinario, al rientro dalla malattia, deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui ai commi 12 e 13.

16. Fermo restando il disposto di cui al comma 8, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sarà rimborsato l'eventuale residuo di congedo ordinario non fruito dal dipendente per documentate esigenze di servizio.

17. Al personale appartenente ai ruoli che espletano funzioni tecnico-operative, con anzianità di servizio superiore a 28 anni, il congedo ordinario è incrementato di un giorno.

IL COMANDANTE
ING. CLAUDIO GIACALONE

